


# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI “*WHISTLEBLOWING*”**

**Testo vigente approvato dal Consiglio di amministrazione del 17.12.2024**


## CRONISTORIA AGGIORNAMENTI

Data	Approvazione	Note
15/12/2015	Consiglio di amministrazione	Impostazione Regolamento Whistleblowing.
7/3/2017	Consiglio di amministrazione	Revisione periodica.
28/11/2017	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento per normativa Antiriciclaggio.
25/9/2018	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento per normativa IDD e sistema di segnalazione diretta a Banca d'Italia.
23/3/2021	Consiglio di amministrazione	Modifica della procedura informativa sulla modalità di trattamento dei dati personali e inserimento dei termini di conservazione delle evidenze relative alle segnalazioni.
24/5/2022	Consiglio di amministrazione	Estensione dell'ambito delle violazioni e l'ampliamento dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni stesse.
18/7/2023	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento normativo ai sensi del D. L.vo n.24/2023
17/12/2024	Consiglio di amministrazione	Aggiornamento del par. 3 “Soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni” e del par. 5.2 “Canali di segnalazione”

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 3

## INDICE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2. SCOPO DEL DOCUMENTO .....	4
3. SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI.....	5
4. OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE .....	6
4.1 Oggetto della segnalazione .....	6
4.2 Contenuto della segnalazione .....	7
5. SOGGETTI PREPOSTI E MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI .....	9
5.1 Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni .....	9
5.2 Canali di segnalazione .....	10
5.3 Utilizzo di linee telefoniche dedicate .....	10
5.4 Identità del segnalante .....	11
5.5 Obblighi del segnalante .....	11
6. I PROCEDIMENTI DA ATTIVARE SUCCESSIVAMENTE ALLA SEGNALAZIONE .....	12
6.1 Monitoraggio ed esame della segnalazione .....	12
6.2 Intervento degli Organi aziendali interessati e relativi provvedimenti.....	12
7. FORME DI TUTELA E INFORMATIVA AI SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALATI .....	14
7.1 Protezione del soggetto segnalante.....	14
7.2 Informazioni al soggetto segnalante .....	14
7.3 Informazioni al soggetto segnalato.....	14
7.4 Gestione della procedura di segnalazione.....	15
7. 5 Archiviazione dei documenti.....	15
8. MONITORAGGIO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO .....	16

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 4

## 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con l’aggiornamento n. 11 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, la Banca d’Italia ha implementato ulteriormente il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva europea CRD IV, mediante l’inserimento nella parte Prima, Titolo IV della Circolare in oggetto, di quattro novellati capitoli, tra cui si segnala in questa sede il Capitolo 3, Sezione VIII, avente ad oggetto i “*sistemi interni di segnalazione delle violazioni*”.

Il D.L.vo n. 90 del 25 maggio 2017 emesso in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, ha inoltre previsto uno specifico segmento di segnalazione interna delle violazioni antiriciclaggio.

In particolare l’art. 2 del citato decreto - che riporta le modifiche al Titolo II del D.L.vo n. 231 del 21 novembre 2007 - al Capo VII (Segnalazione delle violazioni), parlando della nuova formulazione dell’art. 48 (Sistemi di segnalazione delle violazioni) stabilisce che i soggetti obbligati (tra cui le Banche) “adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate al fine di prevenire il reato di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Anche il D.L.vo n. 218 del 21 maggio 2018, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97” (IDD), ha previsto uno specifico requisito, per gli intermediari assicurativi, consistente nell’obbligo di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta ai sensi del “Codice delle assicurazioni private”.

Il D. L.vo n 24 del 10 marzo 2023, che ha recepito i contenuti della Direttiva europea 2019/1937 riguardanti la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea”. In particolare dispone che:


- Si debba ampliare la platea dei soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- Si debba modificare la disciplina che si occupa di tutelare i segnalanti;
- Assicurare loro il massimo grado di protezione;
- Introdurre e conservare le disposizioni più favorevoli per la tutela dei diritti dei segnalanti e dei soggetti indicati dalla Direttiva per assicurare loro il massimo grado di protezione.

Al fine di mantenersi conforme alle predette disposizioni normative e con lo scopo ultimo di implementare e diffondere in tutti i settori della propria struttura organizzativa la cultura della legalità, la Banca intende sviluppare al proprio interno un sistema di segnalazione delle violazioni, che rappresenti un utile campanello di allarme finalizzato ad intraprendere le misure appropriate per comporre le mancanze segnalate mantenendo così integra la reputazione aziendale.

Il presente documento rappresenta pertanto un punto di riferimento volto a rimarcare la possibilità da parte di tutti i dipendenti e degli altri soggetti abilitati, di segnalare in totale sicurezza con le dovute tutele legate alla riservatezza, comportamenti illeciti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa – i dipendenti – e gli altri soggetti abilitati in virtù dei rapporti che intercorrono o sono intercorsi con la Banca.

## 2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è volto in primo luogo a fornire un’opportuna informativa sulle procedure che la Banca intende mettere in atto per la gestione dei sistemi di *whistleblowing*, che coinvolga a livello trasversale tutte le unità organizzative aziendali, in secondo luogo a creare un sistema di regole che permetta la prevenzione e la correzione di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria mettendo altresì i dipendenti nelle condizioni di potere svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro e dotato dei dovuti presidi di sicurezza, affinché possano

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 5

comunicare senza ostacoli con gli Organi aziendali preposti in caso di segnalazione di eventuali condotte illecite.

Obiettivo prioritario del presente Regolamento è quello di fornire indicazioni con riguardo a:


- i soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni;
- l’oggetto e i contenuti della segnalazione;
- i soggetti responsabili dei sistemi di segnalazione delle violazioni e le unità organizzative aziendali coinvolte;
- i canali di comunicazione e le modalità che consentano un adeguato svolgimento delle procedure di *whistleblowing* permettendo un appropriato invio e una conseguente corretta ricezione, analisi e valutazione delle segnalazioni di comportamenti contrari alle norme disciplinanti l’attività bancaria;
- i procedimenti da attivare successivamente alla segnalazione;
- le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni, devono essere riconosciute ai soggetti segnalanti, al fine di evitare possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione.

### 3. SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Tutto il personale della Banca è abilitato ad effettuare segnalazioni. Per personale si intende “i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera h-novies) del Testo Unico Bancario. I clienti della Banca possono effettuare segnalazioni.

Il D. L.vo . 24/2023 riconosce la possibilità di effettuare le segnalazioni anche ai seguenti soggetti esterni:

- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, definito con la Banca;
- lavoratori o i collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso la Banca con fornitura di beni o servizi o che realizzano opere;
- liberi professionisti e i consulenti che prestano la loro attività a favore della Banca;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e/o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 6

## 4. OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

### 4.1 Oggetto della segnalazione

Ai sensi del presente Regolamento, possono essere oggetto di segnalazione da parte del personale della Banca “atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Essendo estremamente ampio l’ambito delle segnalazioni delle violazioni previsto dalla normativa in oggetto, risulta particolarmente complesso in questa sede redigere una lista tassativa ed esaustiva di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto dell’attività di *whistleblowing*. Vengono tuttavia considerate rilevanti le segnalazioni che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), cioè la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito.

Per condotta illecita si intende qualsiasi azione o omissione, verificatasi nello svolgimento dell’attività lavorativa, che possa essere pernicioso o pregiudizievole per la Banca o per i suoi dipendenti in quanto indirizzata a violare le disposizioni normative disciplinanti l’attività bancaria ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Si indica di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di taluni ambiti interessati dalle predette normative e di conseguenza suscettibili di segnalazione fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l’attività bancaria:


- gestione del portafoglio prodotti;
- pianificazione e sviluppo commerciale;
- gestione dei canali di contatto con la clientela;
- servizi bancari tipici;
- distribuzione assicurativa;
- servizi finanziari e servizi di credito;
- servizi relativi agli incassi e ai pagamenti;
- gestione contante e valori;
- riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- altre attività ricomprese nella definizione di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3, D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385 (TUB);
- segnalazione di reati presupposto ex D.L.vo. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

Si precisa che non sono inclusi nel penultimo punto del predetto elenco e non possono di conseguenza costituire oggetto di segnalazione nel perimetro *whistleblowing* taluni altri ambiti non interessati dalla normativa disciplinante l’attività bancaria, tra cui a titolo di esempio:

- eventuali inefficienze organizzative;
- molestie sessuali;
- rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al competente Ufficio del personale.

La Direttiva (UE) 2019/1937 ha specificamente indicato le violazioni che sono da segnalare e più precisamente:

1. Violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea di cui ai seguenti settori:
  - Appalti pubblici;
  - Servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 7

- Sicurezza e conformità di prodotti;
  - Sicurezza dei trasporti;
  - Tutela dell’ambiente;
  - Radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - Salute pubblica;
  - Protezione dei consumatori;
  - Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
2. Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione.
3. Violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2. TFUE, comprese violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società.

Sono inoltre segnalabili episodi di frode e/o corruzione (secondo la definizione contenuta nel ordinamento italiano, e richiamata nel “*Modello di Organizzazione e Gestione*” adottato dalla Banca ai sensi D.L.vo n. 231/01 e anche - *a titolo informativo* - nel *Bribery Act* dell’8 aprile 2010) volti a violare le disposizioni normative disciplinanti l’attività bancaria descritte a titolo esemplificativo nei precedenti punti.

Non devono invece essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente all’Unione europea.


Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea in tema di:

- informazioni classificate
- segreto professionale forense o medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

## 4.2 Contenuto della segnalazione

Al fine di consentire ai soggetti e/o agli Organi preposti di procedere alle opportune analisi e verifiche, il *whistleblower* è tenuto a fornire preferibilmente i seguenti elementi volti a circoscrivere il più possibile l’ambito della segnalazione e a circostanziare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione:


- descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione. Per le segnalazioni riferite a reati di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, specificare che trattasi di segnalazioni riferite ad uno di questi specifici segmenti;
- se conosciute, le generalità, la qualifica e/o il ruolo che permettano di identificare il/i soggetto/i

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 8

che hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;

- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state commesse le violazioni oggetto di segnalazione;
- l’inoltro di eventuali documenti che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
- la dichiarazione al Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni riguardo un suo eventuale interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati tramite la segnalazione;
- dichiarazione di eventuali corresponsabilità riguardo alla violazione segnalata;
- qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.



	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 9

## 5. SOGGETTI PREPOSTI E MODALITA' DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

### 5.1 Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni

La Banca individua nel Presidente dell'Organismo di Vigilanza il soggetto Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni (di seguito anche solo “Responsabile”).

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la figura del Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni deve presentare le seguenti caratteristiche:

- non essere gerarchicamente e funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;
- non deve essere esso stesso il presunto responsabile della violazione;
- non deve avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.


Il suddetto Responsabile si occupa altresì di svolgere le seguenti mansioni:

- assicura il corretto svolgimento della procedura di whistleblowing;
- riceve, analizza e valuta le segnalazioni provenienti dai whistleblower;
- rilascia al segnalante, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento;
- richiede al segnalante di comunicare espressamente e obbligatoriamente se il soggetto segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- decide riguardo all'archiviazione ovvero alla trasmissione alle fasi successive della segnalazione;
- informa, nell'ambito delle sue mansioni, il segnalante e qualora sia ritenuto necessario, il segnalato, sugli sviluppi del procedimento, nel pieno rispetto delle tutele che la normativa sul whistleblowing attribuisce ai soggetti coinvolti;
- provvede, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, a dare riscontro alla segnalazione;
- riferisce direttamente agli Organi aziendali, qualora il contenuto della segnalazione sia ritenuto rilevante, le informazioni contenute all'interno della segnalazione;
- redige una relazione annuale contenente le informazioni principali sul funzionamento della procedura di allerta interna, nonché una rappresentazione sintetica concernente l'attività svolta nell'ambito della procedura di segnalazione;
- si assicura che gli Organi aziendali approvino e mettano a disposizione del personale della Banca la relazione di cui al precedente punto.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e/o il Presidente del Collegio sindacale sono individuati quali soggetti preposti ad essere informati tempestivamente da parte del Responsabile riguardo a **violazioni di particolare gravità**.

La Banca individua negli altri membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti preposti a ricevere direttamente le segnalazioni, **mediante un canale alternativo** previsto all'interno dell'applicativo informatico, consentendo in tal modo al segnalante di indirizzare la stessa ad altro membro dell'Organismo, qualora il primo grado di segnalazione indirizzata al Responsabile non sia andato a buon fine a causa delle seguenti motivazioni:

- negligenza o eccessivo ritardo nella risposta da parte dell'Organo Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni;
- il Responsabile a ricevere le segnalazioni è esso stesso direttamente o indirettamente implicato nei fatti oggetto della segnalazione;
- altri motivi legati al malfunzionamento della procedura prevista.

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 10

## 5.2 Canali di segnalazione

### 5.2.a – Canale di segnalazione

La Banca mette a disposizione tutte le risorse necessarie per istituire un canale di comunicazione specifico, autonomo e indipendente dalle ordinarie linee di reporting, volto alla raccolta delle segnalazioni e alla corretta gestione dei flussi informativi ad essa collegati.

L’applicativo è a disposizione anche a tutti i soggetti esterni abilitati ad effettuare le segnalazioni. La Banca dispone quindi la pubblicazione del presente regolamento sul suo sito internet, specificando le modalità operative che ne potranno consentire il corretto utilizzo. Vengono anche pubblicati i riferimenti per l’utilizzo della forma di segnalazione orale o con linee telefoniche.

### 5.2.b – Segnalazione scritta

Al fine di conformarsi alle suddette disposizioni, la Banca ha attivato una procedura informatica finalizzata alla gestione dei sistemi di *whistleblowing* individuata nell’applicativo “*Comunica Whistleblowing*”, volto alla gestione delle attività legate all’intero processo di segnalazione, tra cui si elencano le seguenti:

- gestione anonima delle informazioni
- tutela del soggetto segnalante
- informativa al soggetto segnalante e segnalato
- fase di istruttoria successiva alla segnalazione
- inoltro di allegati e documenti.

La Banca ha attivato un ulteriore canale di comunicazione al fine di attribuire maggiori possibilità di scelta al soggetto segnalante. Questo canale si perfeziona con una segnalazione non anonima a mezzo lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al: Presidente dell’Organismo di vigilanza della Banca di Piacenza Via Mazzini 20. 20121 Piacenza o, in alternativa, al Dott. Luigi De Benedictis e/o al Rag. Giuseppe Tassi, allo stesso indirizzo. Anche in questo caso il segnalante, per le violazioni che si riferissero a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, avrà l’accortezza di specificare che trattasi di segnalazione riferita a questi specifici segmenti.

### 5.2.c – Segnalazione orale

La segnalazione potrà essere effettuata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale (ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro fissato entro un termine ragionevole).

## 5.3 Utilizzo di linee telefoniche dedicate


Per effettuare segnalazioni telefoniche la Banca ha abilitato il seguente numero interno:

- 0523 542352 che fa capo a Mario Antonio Oppizzi (Presidente dell’Organismo di vigilanza della Banca).

L’apparecchio telefonico, utilizzato in via esclusiva da Mario Antonio Oppizzi, è abilitato alla eventuale registrazione della segnalazione, che garantisce l’assoluto rispetto della privacy del segnalante secondo i dettami del presente regolamento.

I soggetti abilitati possono, altresì, inviare le segnalazioni di cui al Capitolo 4 del presente Regolamento direttamente alla Banca d’Italia, che assicura la riservatezza dei dati del segnalante, anche al fine di tutelare il segnalante da possibili ritorsioni.

Per tali segnalazioni Banca d’Italia ha attivato, in particolare, il canale telematico “Segnalazione whistleblowing”, utilizzabile mediante la casella di posta elettronica [whistleblowing-](#)

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 11

[vigilanza@bancaditalia.it](mailto:vigilanza@bancaditalia.it).

In alternativa, è possibile utilizzare la posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web, al seguente indirizzo, consultabile anche per approfondimenti e ulteriori informazioni: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>.

Tale canale non è utilizzabile per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante con la Banca, o questioni di natura commerciale.

Gli stessi soggetti abilitati possono anche inviare le segnalazioni ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) accedendo alla URL [www.anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

Presso ANAC è istituito l’elenco degli Enti del Terzo settore (ETS) - (Art.18, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 24/2023) che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- Sulle modalità di segnalazione;
- Sulla protezione alle ritorsioni;
- Sui diritti della persona coinvolta;
- Sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le condizioni per l’effettuazione di una segnalazione alternativa alla Banca d’Italia e/o ad ANAC, sono le seguenti:


- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### **5.4 Identità del segnalante**

Con riferimento all’eventuale palesamento dell’identità del segnalante, la Banca ai sensi della disciplina dei sistemi di segnalazione delle violazioni, non contempla le segnalazioni effettuate con le modalità dell’anonimato in considerazione del fatto che la normativa primaria impone che le stesse possano essere effettuate esclusivamente da persone che, a tal fine, devono essere identificate.

#### **5.5 Obblighi del segnalante**

Il soggetto segnalante è obbligato a dichiarare al Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni riguardo un suo eventuale interesse privato collegato agli atti o ai fatti comunicati tramite la segnalazione.

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 12

## 6. I PROCEDIMENTI DA ATTIVARE SUCCESSIVAMENTE ALLA SEGNALAZIONE


### 6.1 Monitoraggio ed esame della segnalazione

Il Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni o alternativamente gli altri soggetti coinvolti e/o incaricati nella gestione del processo di *whistleblowing* è incaricato di svolgere le seguenti attività:

- monitora costantemente i canali di comunicazione indicati per le segnalazioni
- effettua l’esame preventivo di verifica di ricevibilità formale della segnalazione
- informa tempestivamente il whistleblower entro un termine ragionevolmente breve dalla ricezione della segnalazione, riguardo l’avvenuta ricezione e la presa in carico della segnalazione medesima
- si occupa di attivare, qualora sia stato ritenuto necessario, i primi flussi comunicativi con il whistleblower al fine di approfondire le informazioni contenute nella segnalazione, assicurandosi altresì che il segnalante dichiari se ha un interesse privato collegato alla segnalazione
- effettua, qualora la segnalazione sia stata ritenuta ricevibile, la valutazione di merito della segnalazione, la fondatezza delle circostanze rappresentate e le necessarie azioni di accertamento dei fatti descritti all’interno della segnalazione stessa, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nonché nel rispetto della dignità del dipendente, della normativa in tema di protezione dei dati personali, dei principi di legge in materia del lavoro e della disciplina contrattuale di settore
- tutela il whistleblower nel rispetto dei principi espressi al punto precedente, garantendo la confidenzialità delle informazioni ricevute, nonché mantenendo segreta l’identità del segnalante al fine di tutelare, nell’ambito e nei limiti del proprio ruolo, il whistleblower da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione
- decide, in seguito alle analisi svolte e alle verifiche effettuate, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno dell’art. 52 bis, comma 1, del D.L.vo 1° settembre 1993, n. 385, se archiviare la segnalazione nel caso in cui questa sia stata ritenuta infondata ovvero se procedere alla fase successiva della procedura qualora la segnalazione sia stata ritenuta fondata e idonea ad essere trasmessa al Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni (in questo caso solo se altro membro dell’Organismo di Vigilanza è coinvolto e/o incaricato nella gestione del processo di whistleblowing) informa tempestivamente il whistleblower non appena possibile e a prescindere
- dall’esito delle verifiche svolte, la decisione di cui al punto precedente
- informa per quanto di competenza le Funzioni aziendali di controllo su eventuali irregolarità e/o anomalie che le riguardano.


### 6.2 Intervento degli Organi aziendali interessati e relativi provvedimenti

In seguito allo svolgimento delle attività descritte al precedente punto, il Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni inoltra, qualora la segnalazione sia stata ritenuta idonea, le informazioni ricevute ai soggetti apicali delle principali unità organizzative aziendali interessate e/o coinvolte nella segnalazione (a titolo di esempio: la Direzione generale, il Responsabile della Direzione Personale, ecc.) soggetti indicati come competenti ad attivare le dovute azioni disciplinari e/o ad irrogare le eventuali sanzioni a carico dei soggetti responsabili qualora sia stato appurato che i fatti contenuti nella segnalazione abbiano violato o arrecato pregiudizio a norme disciplinanti l’attività svolta all’interno della propria unità organizzativa di competenza.

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 13

Qualora i soggetti competenti preposti all’attivazione dei provvedimenti disciplinari siano coinvolti nella segnalazione, il Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni inoltrerà le informazioni ricevute direttamente al Consiglio di amministrazione che provvederà ad intraprendere le dovute azioni disciplinari e/o sanzionatorie.

Nel caso in cui il *whistleblower* sia esso stesso corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione, la Banca si preoccupa di riservare al *whistleblower* un trattamento privilegiato, compatibilmente con la normativa applicabile, rispetto agli altri corresponsabili.

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 14

## 7. FORME DI TUTELA E INFORMATIVA AI SOGGETTI SEGNALANTI E SEGNALATI

### 7.1 Protezione del soggetto segnalante

La procedura di segnalazione adottata dalla Banca propone al segnalante, prima che questi componga la segnalazione, l’evidenza dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016 /679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR).

Il Dipendente segnalante, nell’ambito della propria attività di segnalazione, non subirà condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione medesima (a titolo di esempio: licenziamento, demansionamento, mobbing, ecc.) ed ha altresì il diritto, qualora sia ritenuto necessario, di chiedere il trasferimento in altro ufficio. La Banca si impegna a garantire, laddove ragionevolmente possibile, il soddisfacimento della predetta richiesta di trasferimento. La Banca, oltre ai Dipendenti ed ai soggetti di cui al punto 3 del presente regolamento, applica misure di protezione a:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti collegate in un contesto lavorativo.

La Banca garantisce la riservatezza del segnalante e la confidenzialità delle informazioni ricevute, fatta eccezione per i casi in cui:

- la sua divulgazione sia richiesta dalla normativa nazionale (ad esempio, se sia necessaria perché richiesta dall’Autorità giudiziaria o risulti indispensabile per garantire la difesa del segnalato)
- la sua divulgazione sia necessaria per prevenire o ridurre danni di particolare gravità alla salute o alla sicurezza delle persone.

E’ severamente vietata dal presente Regolamento, la divulgazione non autorizzata dell’identità del segnalante ovvero di informazioni contenute nella segnalazione.

Si fa espresso avvertimento, con riferimento alla protezione dei dati personali, che l’identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.


### 7.2 Informazioni al soggetto segnalante

La Banca informa il *whistleblower*, entro 7 giorni dal momento della ricezione della segnalazione, riguardo l’avvenuta ricezione e la presa in carico della segnalazione medesima assicurandosi altresì che il segnalante venga informato, entro tre mesi dalla data di invio dell’avviso di ricezione ed a prescindere dall’esito delle verifiche svolte, sugli sviluppi del procedimento posto in essere, inclusa la decisione del Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni di archiviare ovvero di trasmettere alle fasi successive il contenuto della segnalazione.

La Banca comunica le predette informazioni utilizzando un canale specifico, autonomo e indipendente previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing* da identificarsi nell’applicativo informatico e/o alternativamente nell’ulteriore canale di comunicazione descritto al paragrafo 5.2.

### 7.3 Informazioni al soggetto segnalato

Al fine di garantire la tutela del *whistleblower* e il corretto svolgimento dei procedimenti di

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 15

segnalazione, la Banca procederà ad informare il soggetto cui la segnalazione si riferisce mediante i canali di comunicazione descritti al paragrafo 5.2, riguardo l’eventuale apertura di un procedimento a suo carico, compatibilmente con la necessità di non compromettere l’attività di analisi e verifica della fondatezza della segnalazione e della relativa raccolta delle prove necessarie al procedimento. La Banca non è tenuta ad informare il soggetto cui la segnalazione si riferisce nel caso di archiviazione della segnalazione.

#### **7.4 Gestione della procedura di segnalazione**

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante riscontro dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.


Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### **7.5 Archiviazione dei documenti**

La documentazione raccolta nel corso dell’intera procedura di segnalazione è confidenziale e deve essere archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo o su supporto informatico, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali. Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente indicati dalla Banca e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione, previa autorizzazione del Responsabile dei sistemi di segnalazione delle violazioni.

Le evidenze in procedura, delle segnalazioni ricevute e la relativa documentazione vanno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Le segnalazioni “non inviate” o “annullate” sono cancellate in procedura, centoventi giorni dopo la data del loro inserimento.

	Regolamento in materia di segnalazione delle violazioni “Whistleblowing”
BANCA DI PIACENZA Organismo di Vigilanza 231	pag. 16

## 8. MONITORAGGIO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente *Regolamento* viene approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca ed è soggetto a monitoraggio periodico e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

La Banca si assicura altresì che il presente *Regolamento* sia portato a conoscenza del personale e degli altri soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni, in maniera chiara, precisa e completa, e che vengano chiariti gli aspetti relativi ai diritti, ai doveri e alle tutele di ciascun soggetto interessato, sia esso il segnalante che il segnalato.

La Funzione di Compliance è tenuta a valutare la conformità alle disposizioni vigenti e provvede a verificare l’adeguatezza delle procedure.